

Legge regionale 29 maggio 1974 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 09/07/1974

Erogazione di spese per iniziative di particolare valore morale o sociale.

Art. 2

Fra le spese facoltative, di cui all' art. 312 del RD 3 marzo 1934, n. 383, vengono comprese anche quelle a sostegno di iniziative di particolare valore morale o sociale, rispondenti ad un diffuso sentimento della collettività comunale o provinciale, ancorché siano indirizzate altrove.

La valutazione delle iniziative, agli effetti del precedente comma, è rimessa all' apprezzamento dell' organo deliberante dell' Ente.